

Oggi, 27 giugno 2014, presso la sede di Confcommercio Lombardia, si sono incontrati

**CONFCOMMERCIO LOMBARDIA**

Giovanna Mavellia

**C.G.I.L. LOMBARDIA**

Fulvia Colombini

**C.I.S.L. LOMBARDIA**

Paola Gilardoni

**U.I.L. LOMBARDIA**

Serena Bontempelli

### **Premesso**

- che l'art. 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto, anche per il periodo d'imposta 2014, l'attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro già previste dall'art. 1, comma 481, della stessa legge;
- che è stato emanato, il DPCM 19 febbraio 2014;
- che è stata emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013;
- che è stata emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14 del 29 maggio 2014;
- che è stata emanata la circolare 9/E dell'Agenzia delle Entrate del 14 maggio 2014, punto 3.1;
- che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva aziendale quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;
- che Confcommercio e Cgil, Cisl e Uil nazionali hanno sottoscritto l'accordo 9 giugno 2014, allegato al presente atto, per favorire, sulla base della gestione condivisa, anche per l'anno 2014, l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

### **si conviene quanto segue**

1. per l'attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confcommercio Lombardia, prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono - con l'assistenza delle associazioni aderenti al Sistema di rappresentanza di Confcommercio, aventi competenza sindacale - stipulare accordi aziendali - che si applicano a tutti i dipendenti dell'impresa - con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo;



2. per l'anno 2014, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confcommercio Lombardia, che non si avvalgono della procedura di cui al punto 1, potranno applicare l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 19 febbraio 2014 in relazione alle voci retributive - così come previste nella circolare n. 15/2013 - erogate a fronte di prestazioni lavorative rese in conformità al contenuto dell'accordo territoriale del 3 luglio 2013. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda;

3. salva diversa previsione degli accordi aziendali, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa territoriale a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori dal territorio della regione Lombardia, che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa;

4. l'agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni;

5. la stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in missione in virtù di contratto di somministrazione;

6. le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;

7. quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

8. Nell'ambito di quanto previsto all'art. 4 del DPCM 19.2.2014 e art. 2 del DPCM 22.1.2013, le parti riconoscono l'opportunità di promuovere interventi che favoriscano politiche di conciliazione vita lavoro e family friendly attraverso lo strumento della fiscalità agevolata.

Letto, confermato e sottoscritto.

**CONFCOMMERCIO LOMBARDIA**

**C.G.I.L. LOMBARDIA**


**C.I.S.L. LOMBARDIA**

**U.I.L. LOMBARDIA**

  
Giovanna Mavellia

  
Fulvia Colombini

  
Paola Gilardoni

  
Serena Bontempelli